Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 10.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta regionale

# promulga

la seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 4.

## Art. 1

Modifica dell'art. 177 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

- 1. L'art. 177 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:
- «Art. 177 Personale responsabile di strutture presso la Presidenza del Consiglio e dei Gruppi consiliari.
- 1. Al responsabile della Segreteria particolare del Presidente del Consiglio si applica la normativa vigente per il responsabile della Segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale.
- 2. Al responsabile della Segreteria particolare di ciascuno degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza si applica la normativa vigente per i responsabili delle Segreterie particolari dei componenti la Giunta regionale.
- 3. Ai responsabili dei Gruppi consiliari fino a 7 consiglieri e a quelli dei Gruppi composti da almeno 8 consiglieri spetta, ove titolari di retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico rispettivamente spettante al Funzionario e al Dirigente regionale preposto alla direzione di Ufficio e Servizio.».

### Art. 2

Modifica dell'art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, N. 12

- 1. L'art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:
- «Art. 178 Assegnazione di personale e Uffici dei Gruppi consiliari.
- 1. Il personale occorrente per il funzionamento dei Gruppi consiliari è scelto esclusivamente fra dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo regionale o comandati dallo Stato o da altri enti pubblici.
- 2. A ogni Gruppo consiliare è assegnato personale nel numero massimo e secondo i seguenti criteri:
- Gruppi da 1 Consigliere:

2 unità;

- da 2 a 3 Consiglieri:

3 unità;4 unità;

da 4 a 5 Consiglieri:da 6 a 7 Consiglieri:

5 unità;

- da 8 a 10 Consiglieri:

6 unità;

- da 11 a 15 Consiglieri:

8 unità;

- da 16 a 20 Consiglieri:

10 unità;

- da 21 a 25 Consiglieri:

12 unità:

- oltre 25 Consiglieri:

15 unità.

- 3. Fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori senza diritto da parte dei Gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra la qualifica prevista dalla tabella «B» allegata alla presente legge e quella prescelta, ai Gruppi consiliari medesimi compete personale nel numero e con le qualifiche indicate nella medesima tabella «B» o equiparate.
- 4. Per i dipendenti regionali, con qualifica di Dirigente generale regionale e di Dirigente regionale, assegnati ai Gruppi consiliari, l'indennità prevista dall'articolo 95 è determinata dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari.

## Art. 3

#### Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge previsti in lire 150.000.000 per il 1991 si provvede facendo riferimento al capitolo 30 del bilancio della Regione per l'esercizio corrente: per gli anni successivi si farà riferimento allo stesso capitolo o a quello corrispondente.

#### Art. 4

## Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 gennaio 1992

Cremonese

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1992, N. 10 RELATIVA A:

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione»

### TABELLA B

#### PERSONALE PREVISTO PER I GRUPPI CONSILIARI

#### Livelli

	X	IX	VIII	VII	VI	IV	Totali
Gruppi da 1 Consigliere			1			1	2
Gruppi da 2 a 3			1		1	1	3
Gruppi da 4 a 5			1	1	1	1	4
Gruppi da 6 a 7			1	1	1	2	5
Gruppi da 8 a 10		1	1	1	1	2	6
Gruppi da 11 a 15		1	1	3	1	2	8
Gruppi da 16 a 20		1	1	3	2	3	10
Gruppi da 21 a 25		1	2	3	3	3	12
Gruppi oltre 25	1	1	2	3	3	5	15

# Dal procedimento di formazione della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 10

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 giugno 1991, dove ha acquisito il n. 71 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Carraro, Pra, Tanzarella, Rossi, Veronese, Vanni, Crema, Ceccarelli, Belcaro, Comencini, Berlato e Vesce:
- Il progetto di legge è stato assegnato alla commissione consiliare 1<sup>a</sup> in data 12 luglio 1991;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 ottobre 1991, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giulio Veronese, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 ottobre 1991, n. 6385;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 23 ottobre 1991;
- Il Commissario del Governo, con nota 20 novembre 1991, n. 14249/ 20203, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica con il seguente provvedimento:
  - «N. 200/5614/VE.030.01/34/TER Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Affari Regionali. Riferimento nota numero 13203/20203 datata 24-10-1991 concernente legge regionale recante "Modifiche et integrazioni Ir 10 giugno 1991 numero 12 'Organizzazione amministrativa et ordinamento personale Regione'", Governo habet rilevato che terzo comma nuovo articolo 177 lr n. 12/1991, come sostituito da particolo 1 provvedimento in esame, et corfelata tabella b, prevedendo genericamene et senza indicazione qualifiche aut livelli personale interessato indistinta attribuzione at responsabili gruppi consiliari trattamento economico dirigente generale regionale dirigente regionale et funzionario preposto at direzione strutture determina incertezza giuridica in contrasto con principio buon andamento amministrazione cui articolo 97 Cost. et est suscettibile determinare ingiustificato beneficio rispetto personale addetto altre strutture regionali quali anche segreterie particolari in difformità principi uguaglianza et imparzialità cui articoli 3 et 97

Per suesposti motivi Governo habet rinviato legge at nuovo esame Consiglio Regionale.»

- La 1ª commissione consiliare ha esaminato un nuovo progetto di legge e lo ha presentato all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giulio Veronese, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 dicembre 1991, n. 8461;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 23 dicembre 1991;
- Con nota 24 gennaio 1992, n. 597, il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che la predetta deliberazione legislativa «è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 127 della Costituzione».

# Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per il personale.